



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 18/11/1994 n. 189

Oggetto:

I.V.A. - Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 - Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sintesi:

Alle cessioni di taluni beni (pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc.) si rende applicabile l'agevolazione dell'aliquota I.V.A. del 4 per cento solo se effettuate nei confronti dei soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti, muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione dell'acquirente.

Testo:

L'art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone che: "Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento".

In relazione alla determinazione dell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione sono stati manifestati differenti orientamenti, per cui si rende opportuno fornire chiarimenti onde conseguire uniformi comportamenti da parte degli operatori interessati.

Difficolta' interpretative sono manifestate, in particolare, in relazione al trattamento applicabile alle cessioni di taluni beni, quali pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc., effettuate da produttori e da rivenditori nei confronti di soggetti diversi dai portatori di menomazioni funzionali permanenti. Trattasi piu' precisamente di cessioni nei confronti di UU.SS.LL., di cliniche, di farmacie, ecc.

Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.

Conseguentemente, l'aliquota agevolata non puo' applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non e' dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

In relazione a quanto sopra, nell'impossibilita' oggettiva di poter stabilire a priori la predetta destinazione, le cessioni e le importazioni dei prodotti in parola sono da assoggettare all'IVA in base all'aliquota propria dei prodotti stessi. A tal fine non assume rilievo la circostanza che i prodotti risultino inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausili, di cui all'art. 26, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che - non richiamato nel citato art. 1, comma 3 bis, della legge n. 263 del 1989 - assolve solo la funzione di individuare le protesi e gli ausili tecnici erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e non ha diretta

rilevanza ai fini della determinazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti stessi.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.